SLIDE 1

9 dicembre 2019

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Gruppo di lavoro "Persona e Professione"

Corrispettivi telematici

e

lotteria degli scontrini

Dott. Paolo Motto

9 dicembre 2019

Corrispettivi telematici

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo adempimento richiesto ai commercianti al minuto esattamente ad un anno di distanza dall'avvio della fatturazione elettronica richiede ai contribuenti l'analisi, la verifica e l'eventuale modifica dei processi e delle metodologie di certificazione, nonché cambiamenti del modo di operare del personale oggi destinato alla gestione delle casse, al personale dei sistemi informativi e dei servizi amministrativi.

Di certo a regime il cambiamento determinerà concreti vantaggi, ma lo sforzo richiesto se non adeguatamente programmato presenterà gli stessi tipi di problematiche sorte un anno fa con la fattura elettronica.

I corrispettivi telematici chiudono la seconda tappa di quel processo di digitalizzazione, cominciato proprio con la Fattura elettronica, che non risponde solo alle esigenze del fisco, ma anche alla necessità che le imprese, anche quelle piccole, hanno di avere informazioni precise e attualizzate delle proprie operazioni commerciali.

9 dicembre 2019

Corrispettivi telematici

Sarà sempre più facile che un'impresa anche di piccole dimensioni si doti di un sistema, seppur super semplificato, di controllo di gestione che sfrutti adeguatamente il fatto che, per la prima volta, avrà a disposizione in modo strutturato le informazioni attualizzate delle proprie operazioni.

Per le operazioni passive le informazioni saranno acquisibili immediatamente dalla fattura elettronica e per le operazioni attive le informazioni saranno acquisibili dal registratore telematico e dalle fatture emesse.

E' evidente che dal punto di vista della digitalizzazione questa sia solo una prima fase a cui dovranno seguire processi di digitalizzazione degli ordini, dei pagamenti e di tutti i registri aziendali. Se tutto il patrimonio dell'impresa sarà digitalizzato e integrato saremo in grado di abbandonare la tradizionale nozione di documento e di registro per passare ad una nozione di processo elettronico del dato, garantito da procedure di sicurezza, ricorrendo anche a tecnologie di blockchain.

Corrispettivi telematici

Dal punto di vista del contribuente e del professionista, questo ulteriore adempimento dovrà essere visto come un primo risultato di una rivoluzione che cambierà il modo di gestire e di trattare la contabilizzazione delle operazioni aziendali con un evidente impatto anche sulle organizzazioni dei nostri uffici.

Dal punto di vista fiscale, la novità non è costituita tanto e solamente dal rilascio del documento commerciale, quanto dal fatto che i dati vengono resi disponibili ai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate con ampio anticipo rispetto a quello della presentazione della dichiarazione IVA annuale. Questo permetterà al fisco di anticipare i controlli sui contribuenti nonché di assicuragli un' adeguata compliance comunicandogli i disallineamenti tra quanto documentato e trasmesso e quanto dichiarato e versato ai fini impositivi.

9 dicembre 2019

Corrispettivi telematici

Operativamente dall'esercizio 2020 scontrini e ricevute verranno sostituiti da un documento commerciale che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (Rt) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Tutti coloro che effettuano operazioni di "commercio al munito e attività assimilate", per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), devono certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi alla agenzia delle Entrate.

Quest obbligo è già scattato a luglio 2019 per chi nel 2018 ha realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro, per tutti gli altri decorrerà a partire dal 1° gennaio 2020.

9 dicembre 2019

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Decorrenza dell'obbligo:

Dal 1° luglio 2019 → Per i soggetti con un volume d'affari superiore a €400.00

Dal 1° gennaio 2020 → Per tutti gli altri soggetti a prescindere dall'ammotnare del volume d'affari

9 dicembre 2019

Obbligo telematico di invio dei corrispettivi già attivo:

Dal 1° aprile 2017	Per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (vending machine)
Dal 1° luglio 2018	Per gli impianti stradali ad elevata automazione nei quali il rifornimento di benzina e gasolio avviene unicamente in modalità self service prepagato
Dal 1° gennaio 2019	Per i commercianti al minuto che hanno esercitato l'opzione prima del 31.12.2018

9 dicembre 2019

Corrispettivi telematici

Tra i **soggetti interessati** al nuovo adempimento, oltre ai commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti etc...) salvo gli esoneri previsti, almeno inizialmente, per determinate operazioni al Dm 10 maggio 2019 tra cui quelle per le quali, anche in precedenza, non vi era l'obbligo di emettere scontrino o ricevuta quali taxi, vendite di giornali, prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Per il **consumatore** cambia poco, non riceverà più uno scontrino ma un documento commerciale. Potrà però partecipare alla c.d. Lotteria degli scontrini.
L'introduzione degli scontrini elettronici comporta comunque **semplificazioni e vantaggi** per gli operatori economici. Innanzitutto non sarà più necessaria la tenuta del registro dei corrispettivi (art. 24 del D.P.R. 633/1972) in quanto la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione giornaliera richiesta dalla Legge.

Corrispettivi telematici

Allo stesso tempo non sarà più necessaria la conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti, come avveniva per esempio con le copie delle ricevute fiscali. Infatti il Fisco da gennaio potrà acquisire tempestivamente e correttamente i dati fiscali delle operazioni per metterli a disposizione – **mediante servizi gratuiti** – degli stessi operatori IVA e dei loro intermediari, supportandoli nella compilazione della dichiarazione IVA e nella liquidazione dell'imposta. La memorizzazione o la trasmissione avverranno installando un **registratore telematico** (Rt) o un **server telematico** (St), non dovrà quindi essere più conservato il libretto di servizio, in quanto tutte le informazioni della verificazione periodica saranno memorizzate e trasmesse telematicamente al Fisco dall'apparecchio e potranno essere consultabili in qualsiasi momento nel portale web "Fatture e Corrispettivi". Si riducono poi i costi per la verificazione periodica che passa da una annuale a una biennale.

Sarà poi possibile beneficiare di un credito d'imposta per l'acquisto del registratore telematico o per l'adattamento del vecchio registratore di cassa, concesso per le annualità 2019 e 2020 in misura complessivamente pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta fino ad un max di € 250, in caso di

Corrispettivi telematici

acquisto, e di € 50 in caso di adattamento del vecchio registratore di cassa.
Il credito può essere usato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Entrando **più nel dettaglio** le prime scelte da fare riguardano il processo di gestione della certificazione collegata anche alla presenza nello stesso esercizio di più di tre punti cassa. Le regole impongono un registratore telematico per ogni punto cassa ma nel caso di più di tre punti cassa nello stesso punto vendita è riconosciuta la possibilità di utilizzare un server telematico. Questa soluzione impone però che il processo venga certificato da un revisore e che venga costruito secondo modalità informatiche più sicure.

Corrispettivi telematici

Se un cliente chiede l'emissione della fattura in luogo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi la procedura prescelta ha come obiettivo finale la registrazione del corrispettivo solo sul registro delle vendite (art. 23 D.p.r. 633/72) e quindi la perfetta riconciliazione in sede di dichiarazione dei dati provenienti dal predetto registro e quanto memorizzato e inviato, quale corrispettivo, al fisco. Sebbene i Rt siano perfettamente in grado di emettere la fattura elettronica molto spesso è necessario adeguare i sistemi interni di fatturazione dei singoli contribuenti.

Un'altra situazione che potrebbe capitare è quella della necessità di utilizzare il Rt al di fuori del punto vendita. In questo caso sarà possibile adottare diverse soluzioni quali ad es. disporre di un Rt da utilizzare per eventi itineranti o si potrebbe dotare il negozio di casse con terminali mobili che quotidianamente scaricano i dati ricevuti sul registratore telematico.

Corrispettivi telematici

Il Rt rappresenta una vera e propria evoluzione del misuratore fiscale, a cui si aggiunge la funzionalità di inviare giornalmente i corrispettivi direttamente ai server dell'Agenzia delle Entrate. Una volta **acquistato un Rt** l'esercente dovrà accreditarsi mediante apposita procedura online presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate e svolgere una serie di adempimenti preliminari. In particolare in nuovi Rt dovranno essere sottoposti ad una **procedura di attivazione** che richiede l'intervento di tecnici abilitati dall'agenzia delle entrate, oltre ad essere identificati con la **generazione di un certificato dispositivo** (**"censimento"** del dispositivo) ed essere **abbinati alla propria Partita IVA** (**"attivazione"** del dispositivo). Terminata questa operazione il registratore acquisisce lo **status di "attivato"** con la generazione di un **Qr-code** da esporre sul registratore in modo che sia visibile ai clienti. L'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate avviene, con un procedura automatizzata, al momento della chiusura giornaliera dell'esercizio commerciale, in una fascia oraria compresa fra le 00:00 e le ore 22:00.

Corrispettivi telematici

In caso di malfunzionamento del Rt o di mancanza della connessione la trasmissione può essere realizzata al massimo entro 5 giorni dalla sua originale scadenza.

Un altro strumento utilizzabile in alternativa al Rt è **il Server telematico (St)** che può svolgere attività di punto di raccolta dei dati dei corrispettivi documentati dalle singole prestazioni. La memorizzazione e trasmissione dei dati può essere fatta attraverso l'utilizzo della procedura web gratuita messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate in un area riservata e accessibile anche da dispositivi mobili. Con questa procedura si può generare il documento commerciale.

Sarà quindi sufficiente un pc o un device mobile per memorizzare in tempo reale i dati immessi come se si potesse disporre di un registratore di cassa. Questa è sicuramente un alternativa interessante per tutti coloro che hanno una scarsa movimentazione o che attualmente certificano i corrispettivi tramite ricevuta fiscale.

9 dicembre 2019

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Ricapitolando le modalità previste per la trasmissione dei dati:

RT nuovi o registratori di cassa adattati → I nuovi Rt sono in grado di elaborare e memorizzare i dati di ogni giorno lavorativo, sigillarli elettronicamente garantendone l'autenticità e inalterabilità e inviarli telematicamente all'Ade. Possibilità di adattamento dei vecchi registratori di cassa

Server Rt per soggetti multicassa → Alternativa per chi utilizza più di tre punti cassa per il singolo punto vendita. Essi potranno decidere di utilizzare un unico RT o un St come punti di raccolta delle informazioni da trasmettere

9 dicembre 2019

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Procedura web

Alternativa messa a disposizione gratuitamente dalla AdE sul proprio sito web per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri emettendo il documento commerciale. Si tratta tuttavia di una procedura meno immediata e rapida di quella gestita tramite Rt o St.

Nuovi strumenti tech

E' prevista la possibilità di utilizzare altri strumenti tecnologici che saranno individuati con apposti provvedimenti direttoriali in grado di garantire la sicurezza e inalterabilità dei dati.

9 dicembre 2019

Corrispettivi telematici

Profili sanzionatori

In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione o nel caso di memorizzazione e trasmissione di dati incompleti o non veritieri si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, 3°comma, e 12, 2° comma, del D.Lgs 471/97

Sanzione pecuniaria

Pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non correttamente documentato

Sanzione accessoria

- Sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'attività da 3 giorni a un mese se contestate nel corso di un quinquennio quattro diverse violazioni
- se importo complessivo supera 50.000 € estensione periodo da 1 a 6 mesi

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo

Corrispettivi telematici

Profili sanzionatori- casi particolari

Un ulteriore profilo sanzionatorio si verifica quando non vengano posti in essere gli adempimenti previsti in caso di malfunzionamento del Rt. Infatti in questi casi il contribuente dovrebbe **richiedere tempestivamente l'intervento tecnico, segnalare all'Agenzia tale anomalia** e procedere all'annotazione su apposito registro dei dati dei corrispettivi delle operazioni giornaliere. Nel caso in cui questi adempimenti vengano ignorati sono applicabili le sanzioni previste per la mancata annotazione dei corrispettivi sul registro di emergenza nonché la sanzione amministrativa da 250 € a 2.000 € per la mancata tempestiva richiesta di intervento dei dispositivi in uso.

In ogni caso tenuto conto delle potenziali difficoltà in sede di prima applicazione il "Decreto crescita" ha previsto che, nei primi sei mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, non siano comminate sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini per la liquidazione IVA di periodo.

Corrispettivi telematici

Profili sanzionatori- casi particolari

Per la trasmissione dei dati, i contribuenti potranno avvalersi:

- dei **servizi online** messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi";
- di **sistemi di cooperazione applicativa** su rete internet.

Entrambe le modalità potranno essere utilizzate solamente durante il periodo di moratoria.

Il primo consiste nell'upload di un file che contiene i dati dei corrispettivi complessivi di ciascuna giornata, distinti per aliquota IVA e con indicazione del regime di ventilazione o, in alternativa, di un file compresso con i dati dei corrispettivi delle singole giornate da inviare.

Il secondo permette la compilazione web dei dati dei corrispettivi giornalieri, anche in questo caso distinti per aliquota e con indicato il regime di ventilazione.

In ogni caso l'invio dei dati può essere effettuato direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato, appositamente incaricato, e obbligato a rilasciare copia della comunicazione e della relativa ricevuta di presentazione.

Lotteria scontrini

I contribuenti «privati» che acquisteranno beni o servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno **partecipare all'estrazione a sorte di premi** attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale c.d. "**lotteria degli scontrini**"

Il **Decreto fiscale** (**D.L. 124/2019**) stabilisce che i premi saranno **esclusi da Irpef e da qualsiasi altro prelievo erariale**, prevedendo un regime premiale per coloro che acquisteranno con **strumenti di pagamento elettronici e** ha introdotto una **sanzione (da 100,00 a 500,00 euro)** per gli **esercenti che non trasmetteranno i dati dei contribuenti** che esprimeranno la volontà a partecipare alla lotteria.

Le disposizioni di legge prevedono che, al fine di **manifestare la suddetta volontà**, sia sufficiente comunicare il proprio codice fiscale.

9 dicembre 2019

Lotteria scontrini

Con il **provvedimento prot. n. 739122/2019 del 31.10.2019** l'Agenzia delle entrate ha però precisato che, al fine di poter partecipare alla lotteria degli scontrini non è necessario comunicare il **codice fiscale**, essendo sufficiente rendere noto all'esercente il c.d. "**codice lotteria**": codice che **può essere generato dal consumatore finale stesso sul "portale della lotteria"**.

Sul punto si è pronunciato il **Garante privacy** con il **provvedimento n. 197 del 31.10.2019**, ritenendo che l'utilizzo del "**codice lotteria**" costituisca un'**efficace misura di garanzia**, pur precisando che i dati oggetto di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, seppur sottoposti a **pseudonimizzazione**, devono essere comunque considerati come **dati personali** in quanto rappresentano informazioni su **persone fisiche identificabili**.

Lotteria scontrini

Entro il **31 dicembre 2019** i **registratori telematici**, come anche la **procedura web messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate**, dovranno pertanto essere configurati per consentire la trasmissione dei dati memorizzati delle singole operazioni commerciali, **necessari alla partecipazione alla lotteria degli scontrini**, a seguito di esplicita volontà manifestata dai clienti.

I dati memorizzati saranno trasmessi per mezzo di un **apposito servizio**, e **non tutti in occasione della chiusura cassa giornaliera**: al fine di **evitare concentrazione di trasmissioni** negli orari di apertura e/o chiusura delle casse, la trasmissione dei documenti commerciali **ai fini della lotteria** avverrà utilizzando un orario casuale all'interno dell'intervallo di funzionamento del dispositivo, nell'arco della giornata di emissione del documento commerciale.

Giova inoltre precisare che, nel caso di **resi** o **annulli**, relativi ai documenti commerciali precedentemente trasmessi, dovranno essere **comunicate** all'Agenzia delle Entrate anche tali operazioni.

Va altresì rimarcato che, come specificato dal **provvedimento prot. n. 739122/2019 del 31.10.2019**, **fino al 30 giugno 2020**, i Registratori Telematici utilizzati dai **soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria non potranno trasmettere i dati necessari all'attuazione della lotteria**.

Ad oggi, però, manca ancora all'appello il **provvedimento** con il quale dovranno essere definite le **modalità tecniche per le operazioni di estrazione, entità e numero dei premi**; provvedimento che dovrà essere emanato dal **direttore dell'agenzia delle Dogane e Monopoli**, d'intesa con quello delle **Entrate**. Con riferimento a quest'ultimo aspetto si sottolinea che, **lo scorso 30 ottobre**, l'Agenzia delle entrate ha già richiesto un **parere al Garante privacy**.

Ultimi aggiornamenti

Tra i correttivi della manovra è stato proposto **lo slittamento dell'avvio della lotteria degli scontrini a partire dal 1° luglio 2020** e nel caso in cui commercianti ed esercenti non consentissero ai clienti di partecipare **non scatterebbero più le sanzioni** ma si potrebbe **segnalare tale comportamento al "portale lotteria**" con la conseguenza che ciò potrebbe portare da parte dell'amministrazione finanziaria all'analisi di rischio di evasione e quindi ad un eventuale accertamento.

Concludendo di recente ho letto un articolo che citava come La tecnologia non sostituisce l'uomo, ma lo rivela, e questo vale senz'altro anche per noi professionisti. Il timore diffuso è che l'AI sostituirà il lavoro umano e quindi anche il nostro e quello di altri professionisti. La verità invece è che esse avranno certamente un ruolo centrale nell'evoluzione delle nostre attività, ma si tratterà sempre di evoluzione e non di estinzione.

Grazie alle AI potremmo evitare i lavori ripetitivi e avere più tempo di riprenderci il nostro ruolo di intellettuali così da consentirci di dedicare più tempo alla consulenza e allo sviluppo di nuove prospettive di lavoro.